II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(94/C 214/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 275 def. — 94/0159 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 4 luglio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per assolvere ai compiti ad essa affidati nell'ambito della politica marittima comunitaria, la Commissione deve disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza da e verso la Comunità, tra Stati membri e all'interno degli Stati membri;

considerando che non esiste attualmente alcuna statistica in grado di coprire completamente su scala comunitaria il trasporto di merci e di passeggeri via mare;

considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 (1), ha messo in evidenza la necessità di istituire statistiche complete di tale tipo;

considerando che la raccolta di dati statistici comunitari, su una base comparabile o armonizzata, consente l'istituzione di un sistema integrato in grado di fornire informazioni affidabili, compatibili e aggiornate;.

considerando che i dati relativi ai trasporti di merci e di passeggeri via mare devono essere resi comparabili da uno Stato membro all'altro e, dopo un periodo di transizione, tra i vari modi di trasporto,

considerando che, trascorso un certo periodo, la Commissione deve presentare una relazione che consenta di tracciare un quadro del funzionamento della presente direttiva;

considerando che, per l'attuazione della presente direttiva, ivi comprese le misure per il suo adeguamento all'evoluzione economica e tecnica, deve essere consultato il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2);

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate è un'azione che può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario e che la raccolta di dati statistici verrà effettuata da ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per la realizzazione delle statistiche ufficiali;

considerando che è opportuno, durante il periodo di avvio, che la Comunità fornisca agli Stati membri un contributo finanziario per la realizzazione dei lavori necessari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Disposizione generale

Gli Stati membri elaborano le statistiche comunitarie sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul territorio degli stati membri.

(1) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, i termini che seguono vengono così definiti:

1) *Trasporto di merci e di passeggeri via mare:* movimento di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare.

 Il campo di applicazione comprende le merci:

 a) trasportate verso impianti offshore;

 b) scaricate in mare;

 c) recuperate dai fondi marini e scaricate nei porti.

 I depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi sono esclusi.

2) *Nave:* imbarcazione che si sposta effettivamente in mare, al di fuori, cioè, del campo di applicazione dei regolamenti tecnici di sicurezza relativi alla vie navigabili interne, ma nell'ambito del campo di applicazione dei regolamenti marittimi.

 Le navi da pesca e le navi-officina, per il trattamento del pesce, le navi da guerra e le imbarcazioni usate dalle amministrazioni e dagli uffici pubblici non entrano nel campo di applicazione della direttiva.

3) *Porto:* luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta dei dati

1. Gli Stati membri rilevano le caratteristiche relative ai seguenti campi:

a) informazioni in merito alle merci e ai passeggeri;

b) informazioni in merito alla nave.

Le navi da meno di 100 tonnellate lorde possono essere escluse.

2. Le caratteristiche, le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e per la loro periodicità di osservazione vengono fornite negli allegati alla presente direttiva.

3. La raccolta dei dati si fonda, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere.

Articolo 4

Porti

1. La Commissione, con la procedura di cui all'articolo 13, istituisce un elenco dei porti, codificandoli e repertoriandoli per paese e per zone costiere marittime.

2. Ogni Stato membro seleziona, in tale elenco, i porti del proprio territorio necessari a coprire almeno il 90 % del tonnellaggio lordo annuale di tutti i trasporti via mare, ed il 90 % di tutti i movimenti annuali di passeggeri che transitano attraverso i propri porti. In ogni caso, vengono sistematicamente selezionati i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200 000 movimenti di passeggeri. Per ogni porto selezionato, vanno forniti i dati dettagliati, ai sensi dell'allegato IX, per i campi (merci, passeggeri) per i quali esso soddisfa uno dei criteri di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l'altro campo.

3. Per i porti non selezionati dell'elenco vanno forniti dati sommari in base all'allegato IX «Insieme di dati A3».

Articolo 5

Grado di precisione delle statistiche

I metodi per la raccolta dei dati dovranno essere sviluppati in modo da garantire ai dati statistici comunitari sul trasporto marittimo il grado di precisione necessario all'insieme dei dati statistici descritti all'allegato IX. Le norme di precisione vengono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 6

Trattamento dei risultati

Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all'articolo 3, in modo da ottenere statistiche comparabili e con il grado di precisione richiesto all'articolo 5.

Articolo 7

Trasmissione dei risultati

1. Gli Stati membri trasmettono i risultati, di cui all'articolo 3, compresi i dati dichiarati confidenziali dagli Stati membri ai sensi della legislazione o delle prassi nazionali in materia di confidenzialità statistica, conformemente a quanto disposto dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio [1] relativo alla trasmissione all'Ufficio statistico delle Comunità europee di informazioni statistiche coperte dal segreto.

2. I risultati vanno trasmessi in forma di schedario a partire dal quale possano essere prodotti gli insiemi di dati definiti all'allegato IX. Le schede ed i supporti da impiegare per la loro trasmissione sono stabiliti dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 13.

[1] GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

3. La trasmissione avviene entro un termine di 5 mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione, per i dati la cui periodicità è trimestrale, e di 8 mesi per i dati la cui periodicità è annuale. La prima trasmissione coprirà il primo trimestre dell'anno 1995.

Articolo 8

Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano tutte le informazioni relative ai metodi impiegati per la produzione dei dati. Se necessario, gli Stati membri comunicano alla Commissione i mutamenti sostanziali subiti dai metodi di raccolta utilizzati.

2. La Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nel corso del lavoro realizzato ai sensi della presente direttiva, dopo tre anni di raccolta dei dati.

Articolo 9

Diffusione dei dati

La Commissione diffonde i risultati statistici appropriati, con periodicità analoghe a quelle delle trasmissioni dei risultati.

Articolo 10

Periodo di transizione

1. I dati statistici sulle merci (così come definiti dagli allegati III e IX, «Insieme di dati B1») vengono raccolti dopo un periodo di transizione che terminerà allorquando i progressi tecnici lo consentiranno.

La fine del periodo di transizione è stabilita dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13.

2. Durante il periodo di transizione, la Commissione può, in base alla procedura di cui all'articolo 13, accettare deroghe a quanto disposto dalla presente direttiva nel caso in cui i sistemi nazionali di statistica richiedano degli adeguamenti per quanto riguarda la codifica delle merci per il trasporto marittimo.

Articolo 11

Contributo finanziario

1. Gli Stati membri beneficiano, durante i primi tre anni di attuazione dei rilevamenti statistici previsti dalla presente direttiva, di un contributo finanziario della Comunità alle spese di esecuzione dei lavori che si rendono necessari.

2. L'importo dei crediti destinati annualmente a questa azione viene stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.

3. L'autorità di bilancio stabilisce i crediti disponibili per ciascun anno.

Articolo 12

Comitato

La Commissione, dopo essersi consultata con il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom, in base alla procedura di cui all'articolo 13, fissa le norme di attuazione della presente direttiva, compresi i provvedimenti atti ad adeguarla agli sviluppi tecnici ed economici, ed in particolare:

— l'aggiornamento delle caratteristiche dei dati da raccogliere (articolo 3) e del contenuto degli allegati alla presente direttiva;

— l'elenco dei porti, codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime (articolo 4) nonché il suo aggiornamento regolare da parte della Commissione;

— le esigenze di precisione (articolo 5);

— la descrizione delle modalità di registrazione di uno schedario di dati e dei codici per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7);

— la fine del periodo di transizione (articolo 10).

Articolo 13

Procedura

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato emette il proprio parere su tale progetto, entro un termine che il presidente può fissare a seconda dell'urgenza della questione in causa, se necessario procedendo ad una votazione.

Il parere del comitato viene iscritto nel processo verbale; ciascuno Stato membro, inoltre, ha il diritto di chiedere che la propria posizione venga registrata da tale verbale.

La Commissione tiene nella più alta considerazione il parere espresso dal comitato ed informa quest'ultimo delle modalità con cui essa ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 14

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla pre-

sente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

VARIABILI E DEFINIZIONI

VARIABILI STATISTICHE

a) *Informazioni relative alle merci e ai passeggeri:*

— peso lordo in tonnellate;

— tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all'allegato II;

— descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all'allegato III;

— porto dichiarante;

— direzione del movimento, entrata o uscita;

— per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante), utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo descritti nell'elenco dei porti e, al di fuori dello Spazio economico europeo, le zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;

— per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale esse hanno lasciato il porto dichiarante), utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo descritti nell'elenco dei porti e, al di fuori dello Spazio economico europeo, le zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;

— nazionalità dell'operatore di trasporto, secondo la nomenclatura di cui all'allegato V;

— numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata.

Per le merci trasportate in container o su unità Roro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari:

— numero dei container pieni;

— numero dei container vuoti;

— numero di unità mobili (Roro) piene;

— numero di unità mobili (Roro) vuote.

b) *Informazioni relative alle navi:*

— numero di navi;

— tonnellate di portata lorda delle navi (deadweight);

— paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VI;

— tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VII;

— classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VIII.

DEFINIZIONI

a) *Container per trasporto:* elemento di un'attrezzatura da trasporto:

1) di carattere durevole e, dunque, abbastanza solido da sopportare un uso prolungato;

2) concepito in maniera da agevolare il trasporto di beni da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura del carico;

3) munito di accessori tali da consentire una sua rapida movimentazione e, in particolare, il suo trasferimento da un modo di trasporto ad un altro;

4) concepito in modo da essere caricato e scaricato;

5) della lunghezza di almeno 20 piedi.

b) *Unità Roro:* elemento montato su un dispositivo munito di ruote mobili, destinato al carico di merci, come un autocarro o un rimorchio, che può essere condotto o rimorchiato su una imbarcazione. In questa definizione, vengono compresi i rimorchi che appartegano ai porti o alle navi. Le nomenclature devono seguire la raccomandazione n. 19 CEE «Codici per i modi di trasporto».

c) *Carico in contenitore:* contenitori pieni o vuoti, caricati su o scaricati da navi che li trasportano per mare.

d) *Carico Roro:* unità Roro e merci (in contenitori, oppure no) in unità Roro, che salgono o scendono da navi che le trasportano per mare.

e) *Tonnellaggio lordo di merci:* tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei contenitori e delle unità Roro.

f) *Operatore di trasporto marittimo:* persona responsabile del trasporto su nave del carico o del trasporto su nave dei passeggeri. Nel caso in cui egli agisca in quanto terzo prestatario di servizi, viene retribuito attraverso le spese di trasporto pagate per l'invio del carico o per il trasporto di passeggeri via mare. Nel caso in cui la nave venga utilizzata da una persona per il trasporto di merci per conto proprio, si considera operatore di trasporto tale persona, indipendentemente dal fatto che la nave le appartenga o che l'abbia noleggiata.

g) *Nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo:* paese in cui ha sede il centro reale dell'attività commerciale dell'operatore di trasporto.

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI CARICO

Categoria (1)	Codice	Descrizione	Tonnellaggio	Numero
Rinfusa liquida	10	**Merci alla rinfusa, liquide** (mancano le unità di carico)	×	
	11	Gas liquido	×	
	12	Petrolio greggio	×	
	13	Prodotti petroliferi	×	
	19	Altre merci alla rinfusa, liquide	×	
Rinfusa solida	20	**Merci alla rinfusa, a secco** (mancano le unità di carico)	×	
	21	Minerale	×	
	22	Carbone	×	
	23	Prodotti agricoli (per esempio: cereali, soia, tapioca)	×	
	29	Altre merci alla rinfusa, a secco	×	
Contenitori	30	**Grandi contenitori**	×	×
	31	Unità di carico da 20 piedi	×	×
	32	Unità di carico da 40 piedi	×	×
	33	Unità di carico > 20 e < 40 piedi	×	×
	34	Unità di carico > 40 piedi	×	×
Roro (semoventi)	50	**Unità semoventi mobili**	×	×
	51	Autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci, anche accompagnati da rimorchi	× (3)	×
	52	Autovetture private, anche accompagnate da rimorchi e roulottes		× (2)
	53	Autobus		× (2)
	54	Autoveicoli in importazione/esportazione	×	× (2)
	55	Passeggeri		× (2)
	56	Animali vivi «in piedi»	×	× (2)
Roro (non semoventi)	60	**Altre unità mobili**	×	×
	61	Rimorchi stradali per merci e semirimorchi non accompagnati	× (3)	×
	62	Roulottes non accompagnate ed altri rimorchi stradali agricoli e industriali	×	× (2)
	63	Vagoni ferroviari, rimorchi per il trasporto marittimo trasportati da navi, chiatte per il trasporto di merci trasportate da navi	× (3)	×
Altro carico generale (compresi i piccoli container)	90	**Altro carico non classificato altrove**	×	
	91	Prodotti forestali	×	
	92	Prodotti ferrosi ed acciaio	×	
	99	Altro carico generale	×	

(1) Queste categorie sono compatibili con la raccomandazione n. 21 CEE-ONU.

(2) Solo il numero totale di unità.

(3) La quantità da registrare è rappresentata dal peso lordo delle merci, compreso l'imballaggio ma escluso il peso dei container e delle unità Roro.

ALLEGATO III

NOMENCLATURA DELLE MERCI

La nomenclatura delle merci da utilizzare dovrà essere conforme alla NST/R fino al momento in cui la Commissione, dopo essersi consultata con gli Stati membri, non ne deciderà la sostituzione.

GRUPPI DI MERCI

Gruppi di merci	Capitolo della NST/R (1)	Gruppi della NST/R (1)	Descrizione
1	0	01	Cereali
2		02, 03	Patate, altri legumi freschi o congelati, frutti freschi
3		00, 06	Animali vivi, barbatietole da zucchero
4		05	Legno e sughero
5		04, 09	Materie tessili e cascami, altre materie prime di origine animale o vegetale
6	1	11, 12, 13, 14, 16, 17	Derrate alimentari e foraggere
7		18	Oleaginosi
8	2	21, 22, 13	Combustibili minerali solidi
9	3	31	Petrolio greggio
10		32, 33, 34	Prodotti petroliferi
11	4	41, 46	Minerali di ferro, rottami e polveri d'alto forno
12		45	Minerali e cascami non ferrosi
13	5	51, 52, 53, 54, 55, 56	Prodotti metallurgici
14	6	64, 69	Cementi, calci, materiali da costruzione manufatti
15		61, 62, 63, 65	Minerali grezzi o manufatti
16	7	71, 72	Concimi naturali o manufatti
17	8	83	Prodotti carbochimici, catrami
18		81, 82, 89	Prodotti chimici, esclusi i prodotti carbochimici e catrami
19		84	Cellulosa e cascami
20	9	91, 92, 93	Veicoli e materiale da trasporto, macchine, motori, anche smontati, e parti staccate
21		94	Articoli metallici
22		95	Vetro, vetreria, prodotti della ceramica
23		96, 97	Cuoio, tessili, abbigliamento, articoli manufatti diversi
24		99	Articoli diversi

(1) Pubblicazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee, edizione 1968.

ALLEGATO IV

ZONE COSTIERE MARITTIME

Va utilizzata la geonomenclatura, approvata, per il 1993, con il regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (1), con la seguente eccezione: i codici 017 e 018 verranno utilizzati, rispettivamente, per il Belgio e il Lussemburgo quando è necessario trattare separatamente questi due paesi.

Il codice è a quattro cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (codice 0030 per i Paesi Bassi, per esempio), tranne i paesi divisi in più zone costiere marittime, caratterizzate a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:

CODICE ZCM	ZONE COSTIERE MARITTIME
0011	Francia, Atlantico/Mare del Nord
0012	Francia mediterranea
0041	Mare del Nord tedesco
0042	Mar Baltico tedesco
0043	Reno tedesco
0051	Italia
0052	San Marino
0061	Regno Unito
0062	Isola di Man
0063	Isole Anglo-Normanne
0111	Spagna atlantica (Portogallo settentrionale)
0112	Spagna, Mediterraneo e Atlantico (Portogallo meridionale)
0521	Mar Nero turco
0522	Turchia mediterranea
0751	Mar Nero russo
0752	Russia baltica
0753	Russia asiatica
2041	Marocco mediterraneo
2042	Marocco dell'Africa occidentale
6241	Israele mediterraneo
6242	Israele, Mar Rosso
6321	Arabia Saudita, Mar Rosso
6322	Arabia Saudita, Golfo
4001	USA, Atlantico settentrionale
4002	USA, Atlantico meridionale
4003	USA, Golfo
4004	USA, Pacifico meridionale
4005	USA, Pacifico settentrionale
4006	USA, grandi laghi
4007	Portorico
4041	Canada, Atlantico
4042	Canada, Grandi laghi e alto corso del San Lorenzo
4043	Costa occidentale canadese
4801	Costa settentrionale della Colombia
4802	Costa occidentale della Colombia
	Con i codici supplementari
9991	Impianti «Off-shore»
9992	Scarico in mare e aggregati

(1) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11.

ALLEGATO V

NAZIONALITÀ DELL'OPERATORE

La nomenclatura da impiegare è la geonomenclatura, approvata, per il 1993, con il regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (1), con la seguente eccezione: i codici 017 e 018 verranno utilizzati, rispettivamente, per il Belgio e il Lussemburgo quando è necessario trattare separatamente questi due paesi.

(1) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11.

ALLEGATO VI

NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE

Va utilizzata la geonomenclatura, approvata, per il 1993, con il regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (1), con la seguente eccezione: i codici 017 e 018 verranno utilizzati, rispettivamente, per il Belgio e il Lussemburgo quando è necessario trattare separatamente questi due paesi.

Il codice è a quattro cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (codice 1010 per la Francia, per esempio), eccetto i paesi che hanno più registri.

Nel caso in cui esistano più registri per un solo paese, il codice sarà:

0061	Regno Unito
0062	Isola di Man
0063	Isole Anglo-Normanne
0101	Portogallo
0102	Portogallo (mare)
0111	Spagna
0112	Spagna (Rebeca)
4001	Stati Uniti
4002	Portorico
4611	Isole Vergini britanniche
4612	Montserrat
8141	Oceania neozelandese
8142	Isole di Cook
8901	Altre regioni polari
8902	Territorio antartico francese

(1) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11.

ALLEGATO VII

NOMENCLATURA DEL TIPO DI NAVE

(ICST-COM)

	Tipo	Categorie comprese in ciascun tipo di nave
01.	Rinfuse liquide	Petroliera Nave cisterna per prodotti chimici Chiatta-cisterna Trasportatore di gas liquefatti Altre navi cisterna
02.	Rinfuse secche	Petroliera/cargo Cargo
03.	Trasportatore specializzato	Portachiatte Trasportatore di prodotti chimici Trasportatore di combustibili irraggiati Trasportatore di bestiame Trasportatore di veicoli Altro trasportatore specializzato
04.	Container	Porta contenitori integrale
05.	Roro	Nave da trasporto Roro, anche per passeggeri Porta container Roro Altri carichi Roro
06.	Merci varie, non specializzato	Nave frigorifera Trasportatore combinato containers/passeggeri Cargo misto Trasportatore di merci varie ad un ponte solo Trasportatore di merci varie a più ponti Chiatta per carichi secchi
07.	Passeggeri	Nave da crociera Altra nave concepita unicamente per il trasporto di passeggeri
08.	Pesca (1)	Nave da pesca (1) Nave officina per il trattamento del pesce (1)
09.	Attività off-shore	Trivellamento ed esplorazione (1) Approvvigionamento off-shore
10.	Varie (1)	Rimorchiatori (1) Draghe (1) Da ricerca/eplorazione (1) Altre navi ed imbarcazioni non definite altrove (1)

(1) Non comprese nella presente direttiva.

ALLEGATO VIII

CLASSI DI GRANDEZZA DELLA NAVI ESPRESSE IN TONNELLATE DI PORTATA LORDA

Questa nomenclatura riguarda unicamente le navi da 100 tonnellate lorde o più

Gruppo	Limite inferiore Tonnellate di portata lorda	Limite superiore Tonnellate di portata lorda
01	—	fino a 499
02	500	999
03	1 000	1 999
04	2 000	2 999
05	3 000	3 999
06	4 000	4 999
07	5 000	5 999
08	6 000	6 999
09	7 000	7 999
10	8 000	8 999
11	9 000	9 999
12	10 000	19 999
13	20 000	29 999
14	30 000	39 999
15	40 000	49 999
16	50 000	79 999
17	80 000	99 999
18	100 000	149 999
19	150 000	199 999
20	200 000	249 999
21	250 000	299 999
22	300 000 ed oltre	—

NOTA: Nel caso in cui la direttiva tenesse conto anche delle navi fino a 100 tonnellate lorde, a queste verrà attribuito un codice di gruppo «99».

ALLEGATO IX

STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI

Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la periodicità delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una distribuzione incrociata su un numero limitato di dimensioni a vari livelli delle nomenclature, con aggregazione su tutte le altre dimensioni, e per la quale sono necessarie statistiche di buona qualità.

Le statistiche sulla merce, «Insieme di dati B1», verranno trasmesse dopo un periodo transitorio al termine del quale il progresso tecnico renderà possibile la codificazione del tipo di merce (vedi articolo 10).

Statistiche sommarie e dettagliate

— Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci e i passeggeri sono: A1, A2, B1, C1, D1, E1 e F1.

— Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci ma non sui passeggeri sono: A1, A2, A3, B1, C1, E1 e F1.

— Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sui passeggeri ma non sulle merci sono: A3, D1 e F1.

— Per i porti non selezionati (non per le merci né per i passeggeri), l'insieme di dati da fornire è: A3.

Insieme di dati A1: Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e collegamento
Periodicità: trimestrale

	Elementi	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	tabella	2 cifre	A1
	anno di riferimento	4 cifre	(per esempio: 1995)
	trimestre di riferimento	1 cifra	(1, 2, 3, 4)
	porto dichiarante	5 lettere alfabetiche	porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	direzione	1 cifra	entrata, uscita (1, 2)
	porto di carico/scarico	5 lettere alfabetiche	porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	collegamento	codice a 4 cifre	zone costiere marittime, allegato IV
	tipo di carico	codice a 1 cifra	tipo di carico, allegato II (categorie 1, 2, 3, 5, 6, 9)

Dato: Peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati A2: Trasporti marittimi, che non avvengono in container o unità mobili, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e collegamento
Periodicità: trimestrale

	Elementi	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	tabella	2 cifre	A2
	anno di riferimento	4 cifre	(per esempio: 1995)
	trimestre di riferimento	1 cifra	(1, 2, 3, 4)
	porto dichiarante	5 lettere alfabetiche	porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	direzione	1 cifra	entrata, uscita (1, 2)
	porto di carico/scarico	5 lettere alfabetiche	porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	collegamento	codice a 4 cifre	zone costiere marittime, allegato IV
	tipo di carico	codice a 2 cifre	tipo di carico, allegato II (esclusi container e Roro) (sottocategorie 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29, 91, 92, 99)

Dato: Peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati A3: Informazioni relative ai porti per i quali non sono richieste statistiche dettagliate (vedi articolo 4, paragrafo 3)
Periodicità: annuale

	Elementi	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	tabella	2 cifre	A3
	anno di riferimento	4 cifre	(per esempio: 1995)
	trimestre di riferimento	1 cifra	(0)
	porto dichiarante	5 lettere alfabetiche	tutti i porti nell'elenco dei porti
	direzione	1 cifra	entrata, uscita (1, 2)

Dati: — Peso lordo delle merci in tonnellate.
— Numero di passeggeri.

Insieme di dati B1: Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merce e collegamento
Periodicità: annuale

	Elementi	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	tabella	2 cifre	B1
	anno di riferimento	4 cifre	(per esempio: 1995)
	trimestre di riferimento	1 cifra	(0)
	porto dichiarante	5 lettere alfabetiche	porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	direzione	1 cifra	entrata, uscita (1, 2)
	porto di carico/scarico	5 lettere alfabetiche	porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	collegamento	codice a 4 cifre	zone costiere marittime, allegato IV
	tipo di carico	codice a 1 cifra	tipo di carico, allegato II (categorie 1, 2, 3, 5, 6, 9)
	merce	codice a 2 cifre	nomenclatura delle merci, allegato III

Dato: Peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati C1: Trasporti marittimi in container o Roro, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, collegamento e situazione del carico
Periodicità: trimestrale

	Elementi	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	tabella	2 cifra	C1
	anno di riferimento	4 cifre	(per esempio: 1995)
	trimestre di riferimento	1 cifra	(1, 2, 3, 4)
	porto dichiarante	5 lettere alfabetiche	porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	direzione	1 cifra	entrata, uscita (1, 2)
	porto di carico/scarico	5 lettere alfabetiche	porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	collegamento	codice a 4 cifre	zone costiere marittime, allegato IV
	tipo di carico	codice a 2 cifre	tipo di carico, allegato II (unicamente container e Roro) (sottocategorie 31, 32, 33, 34, 51, 52, 54, 56, 61, 62, 63)

Dati: — Peso lordo delle merci in tonnellate (tipo di carico: sottocategorie 31, 32, 33, 34, 51, 54, 56, 61, 62, 63).
— Numero di unità (tipo di carico: sottocategorie 31, 32, 33, 34, 51, 52, 53, 54, 56, 61, 62, 63).
— Numero di unità cariche (tipo di carico: sottocategorie 31, 32, 33, 34, 51, 61, 63).
— Numero di unità vuote (tipo di carico: sottocategorie 31, 32, 33, 34, 51, 61, 63).

Insieme di dati D1: Trasporti di passeggeri nei principali porti europei suddivisi per collegamento
Periodicità: trimestrale

	Elementi	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	tabella	2 cifre	D1
	anno di riferimento	4 cifre	(per esempio: 1995)
	trimestre di riferimento	1 cifra	(1, 2, 3, 4)
	porto dichiarante	5 lettere alfabetiche	porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	direzione	1 cifra	entrata, uscita (1, 2)
	porto di carico/scarico	5 lettere alfabetiche	porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	collegamento	codice a 4 cifre	zone costiere marittime, allegato IV
	nazionalitá dell'operatore	codice a 3 cifre	geonomenclatura, allegato V
	nazionalità di registrazione della nave	codice a 4 cifre	nazionalità di registrazione della nave, allegato VI

Dato: Numero di passeggeri.

Insieme di dati E1: Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, collegamento, nazionalità dell'operatore e nazionalità di registrazione della nave
Periodicità: annuale

	Elementi	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	tabella	2 cifre	E1
	anno di riferimento	4 cifre	(per esempio; 1995)
	trimestre di riferimento	1 cifra	(0)
	porto dichiarante	5 lettere alfabetiche	porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	direzione	1 cifra	entrata, uscita (1, 2)
	porto di carico/scarico	5 lettere alfabetiche	porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	collegamento	codice a 4 cifre	zone costiere marittime, allegato IV
	tipo di carico	codice a 1 cifra	tipo di carico, allegato II (categorie 1, 2, 3, 5, 6, 9)
	nazionalità dell'operatore	codice a 3 cifre	geonomenclatura, allegato V
	nazionalità di registrazione della nave	codice a 4 cifre	nazionalità di registrazione della nave, allegato VI

Dato: Peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati F1: Traffico portuale nei principali porti europei suddiviso per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico
Periodicità: trimestrale

	Elementi	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	tabella	2 cifre	F1
	anno di riferimento	4 cifre	(per esempio: 1995)
	trimestre di riferimento	1 cifra	(1, 2, 3, 4)
	porto dichiarante	5 lettere alfabetiche	porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	direzione	1 cifra	entrata, uscita (1, 2)
	tipo di nave	codice a 1 cifre	tipo di nave, allegato VII
	dimensione della nave	codice a 2 cifre	classe di portata lorda (deadweight), allegato VIII

Dati: — Numero di navi.
— Tonnellate di portata lorda delle navi.